



news e informative

NOVITÀ DEL DECRETO “AGOSTO” (DL 14.8.2020 N. 104)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del **14.8.2020**, il **D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto “Agosto”)**, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.

Il decreto, che si compone di 115 articoli, è entrato in vigore il 15.8.2020 e deve essere convertito in legge entro il 13.10.2020.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi, rimandando ad una prossima informativa l’approfondimento di alcuni aspetti.

Articolo	Contenuto
Nuovi trattamenti di CIGO, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga (art. 1)	<p>Per i datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è possibile presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga (artt. 19 - 22 quinquies del DL 18/2020, conv. L. 27/2020) per una durata massima di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9 settimane (1° tranche); • incrementate di ulteriori 9 settimane, esclusivamente per i datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane, una volta decorso il periodo autorizzato (2° tranche). <p>Le complessive 18 settimane devono essere collocate tra il 13.7.2020 e il 31.12.2020 e, con riferimento a tale periodo, le 18 settimane costituiscono la durata massima richiedibile con causale COVID-19.</p> <p>Contributo addizionale</p> <p>I datori di lavoro che presentano la domanda per i periodi di integrazione salariale relativi alla 2° tranche sono tenuti al versamento di una contribuzione addizionale determinata raffrontando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il fatturato aziendale del primo semestre dell’anno 2020; • e quello del corrispondente semestre 2019. <p>La contribuzione, così determinata, è pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%; • 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno subito riduzioni di fatturato. <p>Il contributo addizionale non è dovuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dai datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%; • da coloro che hanno avviato l’attività d’impresa successivamente all’1.1.2019. <p>Domanda</p> <p>Le domande di accesso ai trattamenti in esame devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il</p>



	<p>periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In questa prima fase, la norma fissa il termine di decadenza al 30.9.2020.</p> <p>Viene inoltre specificato che la richiesta di ulteriori 9 settimane deve essere presentata all'INPS corredata dall'autocertificazione con cui si attesta la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato, sulla base della quale l'INPS individuerà l'aliquota del contributo addizionale dovuta dal datore di lavoro a partire dal periodo paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. La mancata autocertificazione determina l'applicazione automatica del contributo addizionale nella misura del 18%.</p> <p>Trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)</p> <p>Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) richiesto per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19 viene concesso per una durata massima di 50 giorni nel periodo compreso tra il 13.7.2020 e il 31.12.2020, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'art. 8 della L. 457/72. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12.7.2020, sono imputati ai 50 giorni stabiliti dal presente articolo.</p> <p>Il termine decadenziale di presentazione della domanda è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato al 30.9.2020.</p> <p>Differimento dei termini</p> <p>La norma in esame differisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 31.8.2020 i termini decadenziali, in scadenza entro il 31.7.2020, di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa; • al 30.9.2020 i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra l'1.8.2020 e il 31.8.2020.
<p>Esonero contributivo per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 3)</p>	<p>Ai datori di lavoro privati, ad esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all'art. 1 e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale ex artt. 19 - 22 del DL 18/2020 (conv. L.27/2020), ferma restando l'aliquota delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (con l'esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL) per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31.12.2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero spetta anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del DL 18/2020 convertito, collocati, anche parzialmente, dopo il 12.7.2020.</p> <p>I datori di lavoro che fruiscono dell'esonero in esame sono soggetti ai divieti in materia di licenziamento per motivi economici ex art. 14 del presente decreto. La violazione dei predetti divieti determina la revoca retroattiva dell'esonero contributivo concesso e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ex art. 1.</p>



	L'esonero in esame è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (art. 6)	<p>Fino al 31.12.2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, viene riconosciuto un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con l'esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL) che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato successivamente alla data di entrata in vigore del DL in esame (15.8.2020).</p> <p>L'esonero è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall'assunzione; • fino all'importo massimo pari a 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile; • anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. <p>L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.</p> <p>Sono esclusi dall'esonero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i datori di lavoro del settore agricolo; • le assunzioni effettuate con contratto di apprendistato e domestico; • i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti l'assunzione presso la medesima impresa.
Esonero contributivo per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali (art. 7)	<p>L'esonero contributivo previsto dall'art. 6 del presente decreto viene riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati; • per un massimo di 3 mesi; <p>anche per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.</p> <p>Al riguardo va precisato che l'efficacia dell'esonero in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea nel limite di 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 87,8 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p>L'esonero spetta anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
Rinnovi e proroghe dei contratti a termine (art. 8)	<p>Viene modificato il co. 1 dell'art. 93 del DL 34/2020 (conv. L. 77/2020) prevedendo, in deroga all'art. 21 del DLgs. 81/2015, la possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o prorogare fino al 31.12.2020, per un periodo massimo di 12 mesi (ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi) e per una volta sola, i contratti di lavoro subordinato a termine, anche in assenza delle causali di cui all'art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015, quindi anche in assenza di esigenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività; • di sostituzione di altri lavoratori; • connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.



	<p>La proroga o il rinnovo acausali sono stati estesi a tutti i contratti a termine e non solo a quelli in essere al 23.2.2020, come inizialmente previsto dall'art. 93 del DL 34/2020 convertito.</p> <p>Viene infine abrogato il co. 1-bis dell'art. 93, che prevedeva la proroga obbligatoria dei contratti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di apprendistato di cui agli artt. 43 e 45 del DLgs. 81/2015; • di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Infine, viene eliminato il riferimento, inizialmente inserito all'art. 93 del DL 34/2020 convertito, al "riavvio delle attività".
<p>Indennità per lavoratori stagionali, dello spettacolo, intermittenti e occasionali (art. 9)</p>	<p>Sono istituite nuove indennità in favore delle categorie di soggetti sotto indicate, che già avevano beneficiato delle analoghe misure di sostegno previste dal DL 18/2020 e dal DL 34/2020.</p> <p>Lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000,00 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali al ricorrere delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 ed il 17.3.2020; • non titolarità di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpl, alla data di entrata in vigore della disposizione (ossia, al 15.8.2020). <p>Al ricorrere delle predette condizioni, la medesima indennità è riconosciuta anche ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.</p> <p>Lavoratori stagionali non operanti nel settore del turismo, intermittenti, occasionali e venditori a domicilio È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000,00 euro alle seguenti categorie di soggetti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; • lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020; • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che, nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 29.2.2020, siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale (ex art. 2222 c.c.) e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore della disposizione (ossia, al 15.8.2020); per tali contratti, questi soggetti devono essere già iscritti alla data del 17.3.2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; • incaricati alle vendite a domicilio (art. 19 del DLgs. 31.3.98 n. 114), con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000,00 euro e



	<p>titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del 17.3.2020 e non ad altre forme previdenziali obbligatorie.</p> <p>Per beneficiare dell'indennità, i predetti soggetti non devono essere, alla data di presentazione della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente; • titolari di pensione. <p>Lavoratori dello spettacolo</p> <p>È erogata un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000,00 euro a lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del DL 18/2020 (ossia, titolari di almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019, con un reddito non superiore a 50.000,00 euro); • nonché a quelli con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000,00 euro. <p>Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali</p> <p>È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000,00 euro ai lavoratori dipendenti del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • titolarità, nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; • titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; • assenza di titolarità, alla data del 15.8.2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. <p>Disposizioni comuni</p> <p>Le sopra indicate indennità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono erogate dall'INPS, previa domanda, entro il limite di spesa pari a 680 milioni di euro; • non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con le indennità di cui all'art. 44 del DL 18/2020, erogate a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza; • sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità; • non sono imponibili ai fini IRPEF.
<p>Indennità per i lavoratori sportivi (art. 12)</p>	<p>Viene riconosciuta, per il mese di giugno 2020, un'indennità di 600,00 euro in favore dei lavoratori sportivi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Nello specifico, si tratta dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione, di cui all'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, già attivi alla data del 23.2.2020 presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Comitato Olimpico Nazionale (CONI); • il Comitato Italiano Paralimpico (CIP); • le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP;



	<ul style="list-style-type: none"> • le società e associazioni sportive dilettantistiche. <p>Tale indennità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è erogata dalla società Sport e Salute spa, previa domanda, entro il limite di spesa pari a 90 milioni di euro (la domanda non deve essere presentata dai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio della medesima indennità); • non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza o di una delle altre prestazioni e misure a sostegno del reddito previste dai DL 18/2020 e DL 34/2020; • non è imponibile ai fini IRPEF.
<p>Indennità per il mese di maggio 2020 per i professionisti iscritti a Casse di previdenza private (art. 13)</p>	<p>Al fine di dare completa attuazione all'art. 78 del DL 34/2020, è riconosciuta ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria un'indennità pari a 1.000,00 euro per il mese di maggio 2020.</p> <p>Ai fini dell'attuazione della disposizione, salvo quanto non diversamente disposto, trova applicazione il DM 29.5.2020, che ha definito i presupposti per l'accesso alla medesima indennità per il mese di aprile 2020.</p> <p>Professionisti già beneficiari dell'indennità di aprile</p> <p>Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di aprile (definita con DM 29.5.2020), l'indennità di maggio è erogata in via automatica.</p> <p>Professionisti che non hanno beneficiato dell'indennità di aprile</p> <p>Per i soggetti che non hanno beneficiato dell'indennità di aprile, l'indennità per il mese di maggio è riconosciuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base delle medesime condizioni definite dal DM 29.5.2020, con aggiornamento del termine per la cessazione dell'attività, che è esteso dal 30.4.2020 al 31.5.2020; • previa presentazione all'ente di previdenza di apposita domanda, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto (ossia entro il 14.9.2020).
<p>Divieto di licenziamento (art. 14)</p>	<p>In relazione alla previsione di ulteriori 18 settimane di cassa integrazione per COVID-19, viene confermato il divieto di licenziamento per motivi economici inizialmente introdotto dall'art. 46 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020), iniziato il 17.3.2020. La norma dispone infatti che per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 1 del presente decreto o dell'esonero dal versamento dei contributi di cui all'art. 3 sia precluso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'avvio di procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 della L. 223/91 e restano sospese quelle pendenti avviate dopo il 23.2.2020; • indipendentemente dal numero di dipendenti, il recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della L. 604/66 e le relative procedure già avviate ai sensi dell'art. 7 della medesima legge. <p>Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero di dipendenti, nell'anno 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo può, anche oltre il termine di 15 giorni dall'impugnazione del licenziamento previsto dall'art. 18 co. 10 della L. 300/70, revocare la risoluzione del rapporto, purchè faccia contestuale richiesta di fruizione del trattamento di integrazione salariale di cui al DL 18/2020, conv. L. 27/2020, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento.</p>



	<p>Eccezioni</p> <p>Il divieto di licenziamento per motivi economici non trova applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, sempreché non sia configurabile un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 c.c.; • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle OO.SS comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che preveda un incentivo all'esodo per quei lavoratori che siano disponibili ad accettare la risoluzione del rapporto di lavoro, senza che questo comporti la perdita della NASpl; • per i licenziamenti comminati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. <p>Infine, sono ammessi i licenziamenti previsti da un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che preveda un incentivo all'esodo per quei lavoratori che siano disponibili ad accettare la risoluzione del rapporto di lavoro, senza che questo comporti la perdita della NASpl.</p>
<p>Contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione (art. 58)</p>	<p>È previsto un contributo a fondo perduto alle imprese in attività al 15.8.2020 (data di entrata in vigore del presente DL) con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 e 56.29.20 (mense e catering continuativo su base contrattuale).</p> <p>Il contributo dovrà essere utilizzato per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P., valorizzando la materia prima del territorio.</p> <p>Calo del fatturato</p> <p>Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.</p> <p>Modalità di riconoscimento del contributo</p> <p>Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare un'istanza, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito DM.</p> <p>Il contributo è erogato dal Concessionario con il quale il Ministero stipulerà una convenzione mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67 del DLgs. 159/2011. • la corresponsione del saldo a seguito della presentazione delle quietanze di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile. <p>Il comma 6 dell'art. 58 prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'accesso al beneficio, il richiedente è tenuto a registrarsi alla piattaforma digitale, denominata "Piattaforma della ristorazione", messa a disposizione dal Concessionario convenzionato;



	<ul style="list-style-type: none"> • con un apposito DM sarà determinato l'importo dell'onere a carico dell'interessato al beneficio e i criteri di attribuzione dello stesso al concessionario convenzionato. <p>Il contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è erogato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa UE in materia di "aiuti de minimis"; • non è imponibile ai fini IRPEF / IRES / IRAP; • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR. • è alternativo / non cumulabile con il contributo a fondo perduto riconosciuto agli esercenti nei centri storici con significativo afflusso di turisti stranieri di cui all'art. 59 (di seguito esaminato). <p>Salvo che il caso costituisca reato, l'indebita percezione del contributo comporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il recupero dello stesso; • la sanzione pari al doppio del contributo non spettante.
<p>Contributo a fondo perduto per esercenti attività di vendita di beni e servizi nei centri storici turistici (art. 59)</p>	<p>Viene riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, che in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle competenti Amministrazioni, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini esteri nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; • per i Comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. <p>Calo del fatturato</p> <p>Il contributo spetta inoltre a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 dei suddetti esercizi nelle zone A dei citati Comuni sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.</p> <p>Determinazione del contributo</p> <p>L'ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020; • l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019. <p>La percentuale varia a seconda della fascia di ricavi/compensi in cui si trova il soggetto nel periodo d'imposta 2019. In particolare, il contributo spetta nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro; • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; • 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro. <p>Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i requisiti richiesti, in misura non inferiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.000 euro per le persone fisiche; • 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. <p>Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1.7.2019 nelle zone A dei suddetti Comuni.</p>



	<p>L'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000,00 euro.</p> <p>Rinvio alle disposizioni del contributo ex art. 25 del DL 34/2020.</p> <p>Si rimanda, per quanto compatibili, alle disposizioni di cui all'art. 25 co. 7 - 14 del DL 34/2020 convertito.</p> <p>Al fine di richiedere tale contributo occorrerà quindi presentare apposita istanza telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Divieto di cumulo</p> <p>Il contributo in esame non è cumulabile con il contributo per le imprese della ristorazione di cui all'art. 58 del DL "Agosto".</p>
<p>Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese (art. 60)</p>	<p>Sono stanziati nuove risorse per l'accesso alle seguenti misure a sostegno delle imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • finanziamenti a tasso agevolato per gli investimenti effettuati dalle PMI (c.d. "Nuova Sabatini" - art. 2 del DL 21.6.2013 n. 69), per cui sono stanziati 64 milioni di euro per il 2020; • finanziamenti per i contratti di sviluppo a sostegno di programmi di investimento produttivi di grandi dimensioni (art. 43 del DL 25.6.2008 n. 112), per cui sono stanziati 500 milioni di euro per il 2020; • interventi sostenuti dal fondo istituito dall'art. 43 del DL 34/2020, per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale, delle società di capitali aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in stato di difficoltà economico-finanziaria, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero di occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, la cui dotazione è incrementata a 300 milioni di euro per il 2020; • contributi in forma di voucher a favore delle PMI per l'acquisito di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali (art. 1 co. 228 e 230-231 della L. 145/2018), per cui sono stanziati 50 milioni di euro per il 2021; • agevolazioni per la promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al DM 4.12.2014, per le quali sono incrementate di 10 milioni di euro per il 2020 le risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del DL 22.6.2012 n. 83; • aiuti alle imprese che partecipano alla realizzazione di progetti di comune interesse europeo (art. 107 § 3 lett. b) del Trattato UE 7.6.2016), per i quali è incrementata di 950 milioni di euro per il 2021 la dotazione del fondo IPCEI, di cui all'art. 1 co. 232 della L. 27.12.2019 n. 160.
<p>Deroga alla disciplina comunitaria delle imprese in difficoltà (art. 62)</p>	<p>Con l'art. 61, comma 1, DL n. 34/2020 (c.d. Decreto Crescita) il Legislatore ha disposto che gli aiuti di cui agli artt. da 54 a 60 del medesimo Decreto (aiuti riconosciuti da Regioni / Province autonome / altri Enti territoriali / CCIAA sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese, ecc.) non possono essere concessi alle imprese già in difficoltà, in base alla disciplina comunitaria.</p>



	<p>Il Legislatore mediante il DL "Agosto" ha disposto che, in deroga all'art. 61 co. 1 del DL 34/2020, i predetti aiuti possono essere concessi alle micro e piccole imprese di cui all'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 che risultavano in difficoltà già alla data del 31.12.2019 ai sensi del medesimo Regolamento, purché le stesse, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza; oppure, • non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure, • non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'auto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.
<p>Superbonus del 110% - Quorum per le delibere assembleari (art. 63)</p>	<p>Viene inserito il nuovo co. 9-bis all'art. 119 del DL 34/2020 che definisce il quorum assembleare necessario per la deliberazione condominiale avente ad oggetto l'approvazione degli interventi che danno la possibilità di fruire del superbonus del 110%. Più nello specifico, le deliberazioni dell'assemblea del condominio sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.</p>
<p>Proroga moratoria per le PMI (art. 65)</p>	<p>Sono prorogati al 31.1.2021 i termini di sospensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • previsti all'art. 56 co. 2 lett. a), b) e c), co. 6 lett. a) e c) e co. 8 del DL 18/2020 conv. L. 27/2020, che regola le misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese; • previsti all'art. 37-bis co. 1 del DL 23/2020 conv. L. 40/2020, sulle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese beneficiarie delle misure di cui all'art. 56 co. 2 DL 18/2020. <p>Pertanto:</p> <p>a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, gli importi accordati non possono essere revocati fino al 31 gennaio 2021;</p> <p>b) per i prestiti non rateali i contratti sono prorogati fino al 31 gennaio 2021 alle stesse condizioni;</p> <p>c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di <i>leasing</i> è sospeso sino al 31 gennaio 2021.</p>
<p>Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società (art. 71)</p>	<p>Con l'art. 106, DL n. 18/2020 il Legislatore ha disposto che, al fine di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, la società (spa, sapa, srl, società cooperativa e mutua assicuratrice) può prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza; • l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo. <p>Le srl possono inoltre consentire che l'espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.</p>



	L'art. 71 del DL 104/2020 proroga l'efficacia delle citate disposizioni alle Assemblee delle spa, delle sapa, delle srl, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15.10.2020 (anziché entro il 31.7.2020 come previsto nella precedente normativa).
Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi (art. 72)	Si prevede che le disposizioni in tema di sottoscrizione semplificata dei contratti bancari (art. 4 del DL 23/2020 conv.), finanziari e assicurativi (art. 33 del DL 34/2020 conv.), nonché di collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati (art. 34 del DL 34/2020 conv.) continuano ad applicarsi fino al 15.10.2020 (termine dello stato di emergenza).
Incentivi per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km - Rifinanziamento (art. 74)	Viene rifinanziato per 400 milioni di euro il fondo "automotive" per gli incentivi previsti dall'art. 44 del DL 34/2020 convertito per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km, prevedendo anche alcune modifiche alla misura dell'agevolazione. Viene inoltre istituito un fondo finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi IRES.
Credito d'imposta locazioni immobili uso non abitativo - Modifiche (art. 77 co. 1 lett. a) e b)	Sono apportate alcune modifiche all'art. 28 del DL 34/2020 convertito, recante la disciplina del credito d'imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo. Strutture termali Il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente anche per le strutture termali (modifica all'art. 28 co. 3 del DL 34/2020). Proroga dell'agevolazione per il mese di giugno Il credito d'imposta viene esteso anche con riferimento al mese di giugno. Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale il credito d'imposta è previsto anche per il mese di luglio . Con una modifica all'art. 28 co. 5 del DL 34/2020 è infatti ora previsto che: <ul style="list-style-type: none"> • il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno; • per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
Incremento fondo per agenzie di viaggio e tour operator (art. 77 co. 1 lett. c)	Il fondo per le agenzie di viaggio e per i tour operator viene incrementato a 265 milioni per il 2020 (in luogo dei precedenti 25 milioni) ed esteso anche alle guide e agli accompagnatori turistici.
Misure urgenti per il settore turistico (art. 77 co. 2)	La norma dispone, per le imprese del comparto turistico, che la sospensione del pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30.9.2020, ex art. 56 co. 2 lett. c) DL 18/2020, sia prorogata fino al 31.3.2021.
Abolizione seconda rata IMU per l'anno 2020 per alberghi, stabilimenti	Sono esentati dal pagamento della seconda rata dell'IMU per l'anno 2020: <ul style="list-style-type: none"> • gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;



<p>balneari, altri immobili del settore turistico, fiere, cinema e teatri (art. 78)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2, e relative pertinenze e installazioni funzionali, e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; • gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; • gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. <p>Tale disposizione si applica nel rispetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. Nei casi sopraelencati non deve quindi essere versato nulla a titolo di IMU entro il 16.12.2020.</p> <p>Per le prime tre tipologie di immobili sopraelencate l'art. 177 del DL 34/2020 convertito aveva già previsto l'esclusione dal pagamento della prima rata dell'IMU per l'anno 2020.</p> <p>Esenzione per gli anni 2021 e 2022 gli immobili D/3 destinati a cinema e teatri</p> <p>Per gli anni 2021 e 2022, inoltre, l'IMU non è dovuta per gli immobili accatastati in D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatro e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</p>
<p>Credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi - Reintroduzione per il 2020 e 2021 (art. 79)</p>	<p>Viene reintrodotta il credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'art. 10 del DL 83/2014.</p> <p>Il credito d'imposta spetta anche a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le strutture che svolgono attività agrituristica; • gli stabilimenti termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali; • le strutture ricettive all'aria aperta. <p>Il credito d'imposta è pari al 65% delle spese di riqualificazione sostenute nei periodi d'imposta 2020 e 2021 per i soggetti "solari" (due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31.12.2019).</p> <p>Modalità di utilizzo</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (non si applica la ripartizione in quote annuali di cui all'art. 10 co. 3 del DL 83/2014).</p>
<p>Superbonus del 110% - Immobili esclusi (art. 80 co. 6)</p>	<p>Ai sensi del co. 15-bis dell'art. 119 del DL 34/2020, il superbonus del 110% non si applica alle unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).</p>



	Intervenendo su tale disposizione, vengono incluse tra le spese detraibili quelle sostenute per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/9, se aperte al pubblico.
<p>Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 81)</p>	<p>Per l'anno 2020, è riconosciuto un credito d'imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche; • società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. <p>Investimento agevolabile L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro; • effettuato dall'1.7.2020 al 31.12.2020, tramite strumenti di pagamento diversi dal contante; • destinato a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi ex art. 85 co. 1 lett. e b) del TUIR relativi al periodo d'imposta 2019 prodotti in Italia almeno pari a 200.000,00 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. <p>Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/91.</p> <p>Determinazione dell'agevolazione Il credito d'imposta "teorico" è pari al 50% degli investimenti agevolabili effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa pari a 90 milioni di euro. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, la norma agevolativa dispone che si procederà alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante come sopra calcolato, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.</p> <p>Modalità di utilizzo Al fine di beneficiare dell'agevolazione è necessaria una preventiva istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.</p> <p>Disposizioni attuative Con un decreto di prossima emanazione saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione (es. procedure di concessione, documentazione richiesta, ecc.).</p>
<p>Incremento fondo per l'autotrasporto (art. 84 co. 1)</p>	La dotazione finanziaria del fondo di cui all'art. 1 co. 150 della L. 23.12.2014 n. 190 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, per il medesimo anno, di spese non documentate di cui all'art. 1 co. 106 della L. 266/2005.
<p>Fondo per settore trasporto di persone con autobus</p>	Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico e mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il



<p>non soggetti a servizio pubblico (art. 85)</p>	<p>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti detti servizi ai sensi e per gli effetti del DLgs. 21.11.2005 n. 285 ovvero sulla base di autorizzazioni regionali; • in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo 23.2.2020 - 31.12.2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio. <p>Tale disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del TFUE.</p>
<p>Credito d'imposta per l'acquisto carta dei giornali - Incremento della misura (art. 96 co. 2)</p>	<p>Viene modificata la misura del credito d'imposta per l'acquisto della carta per giornali di cui all'art. 188 del DL 34/2020 convertito.</p> <p>Per l'anno 2020 alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritti al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10% (in luogo del precedente 8%) della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite massimo di 30 milioni (in luogo del precedente limite di 24 milioni).</p>
<p>Contributo alle imprese editrici di quotidiani e periodici - Modifiche (art. 96 co. 3 - 6)</p>	<p>Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al DLgs. 15.5.2017 n. 70.</p> <p>Tra le modifiche per l'anno di contribuzione 2020, si segnalano le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tra i requisiti per l'edizione cartacea, vendita della testata nella misura di almeno il 25% (in luogo del precedente 30%) delle copie annue distribuite, per le testate locali, e di almeno il 15% (in luogo del precedente 20%) delle copie annue distribuite, per le testate nazionali (art. 5 co. 1 lett. e) del DLgs. 70/2017); • qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'art. 8 del DLgs. 70/2017 derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla medesima impresa editoriale per l'annualità 2019, il suddetto importo è parificato a quello percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale.
<p>Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi e delle ritenute non operate (art. 97)</p>	<p>Viene prevista la facoltà di rateizzare ulteriormente i versamenti sospesi e il pagamento delle ritenute non operate ai sensi degli artt. 126 e 127 del DL 34/2020 convertito.</p> <p>In particolare, tutti i soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, possono eseguire i versamenti che sono stati sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 16.9.2020; • mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020. <p>Il versamento del restante 50% può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16.1.2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>



	<p>Tali modalità e termini si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta.</p> <p>In alternativa resta applicabile il precedente piano di rateizzazione, secondo il quale i suddetti versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 16.9.2020; • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.9.2020.
<p>Rinvio del termine di versamento del secondo acconto IRPEF/IRES e IRAP per i soggetti ISA (art. 98)</p>	<p>Al ricorrere di determinati requisiti, è prorogato al 30.4.2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto da parte dei soggetti ISA per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (si tratta del 2020, per i soggetti "solari").</p> <p>Soggetti beneficiari</p> <p>Destinatari del differimento sono i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017; • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro). <p>Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione); • applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione); • presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.). <p>La proroga interessa anche i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti; • devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR. <p>Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soci di società di persone; • i collaboratori di imprese familiari; • i coniugi che gestiscono aziende coniugali; • i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato); • i soci di società di capitali "trasparenti". <p>Requisito del calo del fatturato</p> <p>La proroga in esame si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell'anno 2020, l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.</p>



<p>Sospensione dei termini di riscossione (art. 99)</p>	<p>Viene modificato l'art. 68 del DL 83/2020, sancendo che la sospensione dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento riguarda quelle i cui termini di pagamento scadono tra l'8.3.2020 e il 15.10.2020 (nell'ultima versione della norma, il termine finale era fissato al 31.8.2020).</p> <p>Di conseguenza, il pagamento dovrà avvenire entro il 30.11.2020. Sarà possibile chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo entro il 30.11.2020.</p> <p>La menzionata sospensione riguarda anche gli avvisi di addebito INPS e, salvo diversa interpretazione delle amministrazioni locali, gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali.</p> <p>Per come è formulato l'art. 68 del DL 18/2020, la proroga riguarda anche gli accertamenti esecutivi in tema di imposte sui redditi, IVA e IRAP. Va però detto che, secondo la censurabile interpretazione fornita dalla circ. Agenzia delle Entrate 20.3.2020 n. 5, tale sospensione non riguarda gli accertamenti esecutivi, che rimangono soggetti alla sola sospensione dei termini processuali (inerente altresì ai pagamenti) dell'art. 83 del DL 18/2020, dal 9.3.2020 all'11.5.2020.</p> <p>Dilazione delle somme iscritte a ruolo</p> <p>Le rate da dilazione dei ruoli che scadono dall'8.3.2020 al 15.10.2020 possono essere pagate, in unica soluzione, entro il 30.11.2020.</p> <p>Inoltre, relativamente alle domande presentate sino al 15.10.2020, la decadenza dalla dilazione non si verifica a seguito del mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive, ma di dieci.</p> <p>Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni</p> <p>Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73, gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso. In caso affermativo, l'ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l'Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.</p> <p>Il DL 104/2020 proroga la sospensione della menzionata procedura dal 31.8.2020 al 15.10.2020, mentre la decorrenza della sospensione rimane invariata all'8.3.2020.</p> <p>Sospensione delle attività esecutive e cautelari (proroga)</p> <p>Le attività di riscossione e cautelari (pignoramenti, ipoteche, fermi) risultano sospese sino al 15.10.2020.</p> <p>Del pari, sono sospesi sino al 15.10.2020 gli obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi di salari, stipendi e pensioni.</p>
<p>Aliquote IMU - Aumento in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 108)</p>	<p>Con la modifica del comma 755 dell'art. 1, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), è previsto che dal 2020 i Comuni possono aumentare l'aliquota massima IMU dello 0,08% (la precedente disposizione prevedeva l'aumento dell'1,06% fino all'1,14%) in sostituzione della maggiorazione TASI dello 0,8‰ (prevista nel 2015 e riconosciuta fino al 2019) dall'art. 1, comma 28, Legge n. 28/2015</p>
<p>Esenzione di TOSAP e COSAP per le imprese di</p>	<p>È prevista, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza CODIV-19, la proroga dell'esonero (ex art. 181, DL n. 34/2020) a favore dei pubblici esercizi di cui all'art. 5, Legge n. 287/91 (ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del</p>



<p>pubblico esercizio - Proroga (art. 109)</p>	<p>suolo pubblico nel periodo 1.5.2020 - 31.12.2020 (in precedenza il periodo era compreso dal 1.5.2020 al 31.10.2020) dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63, DL n. 446/97.</p> <p>Si rammenta che il predetto esonero è riconosciuto anche ai titolari di concessione / autorizzazione concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il periodo 1.3 - 30.4.2020.</p>
<p>Nuova rivalutazione dei beni d'impresa (art. 110)</p>	<p>Il decreto introduce una nuova rivalutazione dei beni di impresa che potrà essere posta in essere nel bilancio al 31.12.2020. In particolare, questa opzione può avere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rilevanza solo civilistica e contabile; • oppure rilevanza anche fiscale, attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti. <p>In altri termini, applicando questo nuovo regime, l'iscrizione di maggiori valori in bilancio non viene subordinata obbligatoriamente all'assoggettamento dei medesimi ad imposizione sostitutiva. La rilevanza fiscale della rivalutazione, infatti, potrà essere decisa in via autonoma nel momento in cui si intenda versare l'imposta per far valere i maggiori valori anche sotto il profilo fiscale.</p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>La rivalutazione compete alle società di capitali e agli enti commerciali residenti che non adottano, per la redazione del bilancio, gli IAS/IFRS.</p> <p>Attraverso il richiamo della norma all'art. 15 della L. 342/2000, possono applicare questo regime anche le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.</p> <p>Beni rivalutabili</p> <p>Possono essere rivalutati i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, che risultano dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019.</p> <p>La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso al 31.12.2020; inoltre, la medesima può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.</p> <p>Imposta sostitutiva del 3%</p> <p>Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.</p> <p>L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.</p> <p>Riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti</p> <p>I maggiori valori assoggettati all'imposta sostitutiva per la rivalutazione sono riconosciuti ai fini fiscali a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2021.</p> <p>In caso di rivalutazione efficace ai fini fiscali, quindi, a partire da questo esercizio i maggiori valori attribuiti ai beni rilevano ai fini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della deducibilità degli ammortamenti;



	<ul style="list-style-type: none"> della determinazione del plafond delle spese di manutenzione di cui all'art. 102 co. 6 del TUIR; della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della L. 724/94. <p>Invece, le plusvalenze e le minusvalenze sono calcolate avendo riguardo al costo dei beni "ante rivalutazione", nel momento in cui la cessione degli stessi (o la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa) avvenga in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (ovvero, in data anteriore all'1.1.2024, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).</p> <p>Regime fiscale del saldo attivo di rivalutazione</p> <p>Anche per la procedura di rivalutazione in commento, il saldo attivo di rivalutazione costituisce una riserva in sospensione d'imposta per le imprese in contabilità ordinaria che optano per la rilevanza fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni. All'occorrenza, questi soggetti possono affrancare la riserva versando un'ulteriore imposta sostitutiva del 10%.</p> <p>Resta fermo che attribuendo rilevanza esclusivamente "civilistica" alla rivalutazione, non si iscrive alcuna riserva in sospensione di imposta e non risulta necessario ricorrere all'affrancamento.</p> <p>Per le imprese in contabilità semplificata, invece, valgono i chiarimenti contenuti nella circ. Agenzia delle Entrate 26.1.2001 n. 5 (§ 4.2), secondo cui non si applica il corpo di norme che disciplina il saldo attivo di rivalutazione, essendo questo legato all'evidenza di un dato (l'ammontare della riserva) desumibile dal bilancio. Per questi ultimi, quindi, è esclusa la tassazione della riserva in caso di distribuzione.</p> <p>Coordinamento con le altre discipline di rivalutazione dei beni di impresa</p> <p>Si segnala che l'art. 1 co. 696 ss. della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto una rivalutazione dei beni di impresa, efficace dal punto di vista fiscale, che doveva essere effettuata nel bilancio al 31.12.2019</p> <p>Ai sensi dall'art. 12-ter del DL 8.4.2020 n. 23 (conv. L. 40/2020) la rivalutazione in argomento può essere effettuata anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> nel bilancio al 31.12.2020; nel bilancio al 31.12.2021; nel bilancio al 31.12.2022. <p>Inoltre, si ricorda che l'art. 6-bis del DL 23/2020 ha previsto che, per le imprese dei settori alberghiero e termale, la rivalutazione dei beni in argomento possa essere effettuata senza imposte sostitutive.</p>
<p>Erogazioni liberali in natura ai dipendenti - (art. 112)</p>	<p>Limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51 co. 3 del TUIR è elevato da 258,23 euro a 516,46 euro.</p>

Brescia, 17 settembre 2020

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it